

CONTROLLO FORMALE E RATEAZIONE: LA MANCATA RATA COMPORTA LA DECADENZA E L'ISCRIZIONE A RUOLO DEL DEBITO RESIDUO

- Sentenza del 26/11/2026, n. 12 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara

Composizione

- Pres. Gambardella
- Rel. Feggi

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 098 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Rateizzazione susseguente a controlli formali – Mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva – Decadenza – Sussistenza.

Massima

Il mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione richiesto ed accordato ai sensi dell'art. 3-*bis* del d.lgs. 18/12/1997, n. 462 comporta la decadenza dalla rateizzazione, con recupero del residuo debito, oltre interessi e sanzioni. (In motivazione la Corte ha specificato che la normativa è chiara nel comminare la decadenza qualora la prima rata non sia versata entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al beneficio e le ulteriori rate non siano versate entro il termine di scadenza della rata immediatamente successiva).

Rif. Normativi

- d.P.R. 26 /10/1972, n. 633, art. 54 *bis*
- d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 36 *bis*
- d. Lgs. 18/12/1997 n. 462, art 3 *bis*
- d.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 15 *ter*
- L. 29/12/2022, n. 197, art. 1 co. 156

Conformità

- Cass., Sez. 5, ord., n. 16062 del 07/06/2023

Anno pubb.

- 2026